

Data di pubblicazione: 3 aprile 2024

ALESSANDRA POLISENO\* e LORENZO RODIO NICO\*\*

*Tutela ambientale e aiuti pubblici: spunti di riflessione\*\*\**

**ABSTRACT:** Il saggio prende in esame la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese per la tutela ambientale, evidenziando gli elementi della programmazione economica volti a promuovere la concorrenza e sostenere le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità. Il contributo esamina, in particolare, il criterio del «non nuocere in modo significativo» quale strumento preventivo di valutazione delle misure economiche, accanto al ruolo degli aiuti di Stato nella transizione verde, sottolineandone la compatibilità con gli obiettivi ambientali e di tutela della concorrenza. Il lavoro si concentra sul rinnovato intervento pubblico nell'economia ambientale, stimolato dalla programmazione europea quale risposta alla crisi pandemica, sottolineando l'importanza della programmazione

---

\* Dottoranda di ricerca nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

\*\* Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

\*\*\* Sebbene il lavoro sia frutto di uno sforzo congiunto, i paragrafi 1 e 2 sono attribuiti ad Alessandra Poliseño, i paragrafi 3 e 5 a Lorenzo Rodio Nico e il paragrafo 4 ad entrambi gli autori.

economica e la necessità di un approccio flessibile e innovativo nella concessione degli aiuti di Stato. Inoltre, il contributo esplora le implicazioni dei nuovi regolamenti e delle linee guida sugli aiuti di Stato (a carattere tecnico) per l'ambiente, l'energia e il clima, con particolare attenzione al nuovo Regolamento di esenzione per categoria e alla transizione verso un'economia più verde e sostenibile, sottolineando la rilevanza del bilanciamento tra la protezione dell'ambiente e la promozione della concorrenza attraverso un approccio coordinato e solidale.

The paper investigates the regulation of State aid in the context of environmental protection, highlighting how the legal-economic approach to public intervention is structured within economic programming to promote competition and support companies on their path towards sustainability. It examines the “do no significant harm” criterion as a preventive tool to assess economic measures, alongside the role of State aid in the green transition, emphasizing their compatibility with environmental and competition objectives. The work focuses on the renewed public intervention in the environmental economy, stimulated by European Union directives and responses to the pandemic crisis, underlining the importance of economic programming and the need for a flexible and innovative approach in granting State aid. It also explores the implications of new regulations and guidelines on State aid for the environment, energy, and climate, with particular attention to the new

Exemption Regulation by category and the transition towards a greener and more sustainable economy, emphasizing the importance of balancing environmental protection and promoting fair competition through a coordinated and solidarity approach at the European level.

**PAROLE CHIAVE:** Aiuti di Stato – Green New Deal – Temporary Framework

**KEYWORDS:** State Aids – Green New Deal – Temporary Framework

**SOMMARIO:** 1. L'intervento pubblico economico in campo ambientale. – 2. Il criterio “non arrecare danno significativo” come parametro preventivo di valutazione delle misure economiche. – 3. Aiuti di Stato e transizione verde – 4. Interventi normativi tra Temporary framework e Linee guida. – 5. Le finalità ambientali nel nuovo Regolamento di esenzione per categoria.

## 1. L'intervento pubblico economico in campo ambientale

Il rinnovato intervento pubblico nell'economia<sup>1</sup> non è più (solo) una questione statale o europea ma assume una configurazione di tipo globale

---

<sup>1</sup> G. LUCHENA, *Il “nuovo” intervento pubblico nell'economia: come sistema di deroghe e come coprogrammazione a impulso europeo*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, suppl. 4/2022, 57 ss.; F. SCUTO, *L'intervento pubblico nell'economia tra Costituzione economica e Next Generation Eu*, in

in uno scenario in continuo cambiamento caratterizzato dalla reviviscenza di moti protezionistici<sup>2</sup> fra i quali il noto *Inflation Reduction Act* adottato dal governo degli Stati Uniti nel 2022. Tale provvedimento ha dato luogo alla formulazione di politiche di contrasto da parte dell'Unione europea concretizzatesi nel varo, fra l'altro, di un pacchetto di iniziative legislative aggiuntive rispetto alla più generale politica degli aiuti pubblici alle imprese contenuta nella variegata forme in cui è strutturata, fra le quali il *Next Generation EU*, le incentivazioni riservate a specifici settori dell'economia (in crisi e in chiave programmatica), i consolidati fondi strutturali, e così via.

In particolare, l'implementazione delle misure di sostegno delle imprese per il tramite degli aiuti pubblici in campo ambientale ed energetico ha trovato nel corso della pandemia, per dir così, una corsia preferenziale, nel senso che è stata prodotta una normativa sempre più dettagliata, resa funzionale agli obiettivi previsti dalla programmazione economica in corso preparazione, poi resa operativa al momento della approvazione del citato *NGEU*.

Del resto, la "sensibilità" verso gli aiuti alla tutela ambientale non è nuova nell'ambito della politica della concorrenza. Essa si colloca un arco

---

*federalismi.it*, 4/2022, 916 ss.; B. CELATI, *L'intervento pubblico per la riconversione ecologica dell'economia. Modelli strumenti e prospettive giuridiche*, Milano, 2021, 49 ss.; M. MARESCA, *Globalizzazione e ruolo del pubblico nell'impresa in funzione della crescita e della competitività*, in M.L. TUFANO, S. PUGLIESE, M. D'ARIENZO (a cura di), *Sovranità e sovranismo in tempo di Covid-19*, Bari, 2021, 39 ss.

<sup>2</sup> G. LUCHENA, *La programmazione europea nello scenario globale*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 1/2023; S. HILSMAN, *Inflation Reductions Act's Reception by Global Trading Partners*, in *Cardozo International & Comparative Law Review*, 2022.

temporale molto ampio che, convenzionalmente, può essere a partire dall'approvazione del primo regolamento quadro sulle esenzioni dalla notifica preventiva<sup>3</sup>. L'impianto disciplinare, periodicamente aggiornato a causa delle contingenze economiche occorse negli ultimi anni<sup>4</sup> amplia il novero degli aiuti orizzontali potenzialmente compatibili, ivi compreso, naturalmente, quello inerente alla tutela ambientale<sup>5</sup>.

La disciplina di riferimento si arricchisce di elementi che estendono le facoltà statali d'intervento in tale campo – lungamente oggetto di regolazione assai restrittiva quanto a potenzialità d'intervento a favore delle imprese – non necessariamente in ambiti e situazioni di carattere eccezionale ma in un arco temporale più lungo e comunque incanalato

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali; Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili; Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; Regolamento (UE) n. 1237/2021 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

<sup>5</sup> S. LANDINI, *Sostenibilità e "diritto dei privati". Il caso dei contratti sostenibili nel settore turistico*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, suppl. al n. 4/2022, 100 ss.

verso prospettive, per dir così, “imprenditoriali”: un ambito di riconosciuto interesse per lo svolgimento di un ruolo attivo dello Stato i cui profitti sono distribuiti alla collettività sotto forma di servizi.

L'emergenza pandemica muove la Commissione verso un solco disciplinare che assume l'ambiente quale fattore d'intervento prioritario, in attuazione del più ampio progetto noto come *Green new deal*. La sesta modifica del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato<sup>6</sup> assolve, per l'appunto, alla funzione di integrazione delle deroghe previste per la disciplina generale degli aiuti di Stato alle imprese, dedicandovi una specifica sezione, un cuneo di prescrizioni per favorire la concessione degli incentivi economici per le imprese in campo ambientale (la cui validità è spirata nel dicembre 2022).

Le *Linee guida in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia*<sup>7</sup> rappresentano uno strumento di completamento della disciplina adottato al fine corroborare l'impianto regolatorio di una normativa tecnica per favorire, tramite aiuti pubblici, lo sviluppo delle nuove tecnologie energetiche compatibili con l'ambiente, oltre che per intervenire su un tema annoso come quello dei sussidi ambientali dannosi<sup>8</sup>,

---

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2021, Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine del 18 novembre 2021, C(2021)8442 final.

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione, del 27 gennaio 2022, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, Bruxelles, C(2022) 481 final.

<sup>8</sup> C. BERGONZINI, *Green economy e agevolazioni fiscali: i sussidi ambientali*, in C. BERGONZINI, G. LUCHENA, *Le tasse non sono per tutti. L'ambivalenza delle agevolazioni fiscali. Quanto tolgono allo Stato, quanto danno ai cittadini?*, Milano, 2020, 59 ss.

particolarmente avversati, per così dire, in ambito OCSE e FMI che li considerano in modo assai negativo a causa della loro opacità<sup>9</sup>.

Pur dinanzi all'apertura segnalata, tuttavia, la disciplina giuridica degli aiuti di Stato resta in ogni caso il parametro di riferimento per la concessione di qualsivoglia misura economica a favore delle imprese. I criteri per lungo tempo hanno agito da ostacolo o da freno ai fini della concessione degli aiuti, oggi svolgono la funzione non tanto di un'autorizzazione automatica ma di verifica del contenuto concreto del sostegno economico finalizzato al conseguimento di obiettivi non (solo) statali bensì (anche) europei.

L'art. 107, §3, lett. c), TFUE, che consente di autorizzare gli aiuti previsti per sostenere lo sviluppo di talune attività nel mercato interno a condizioni che non alterino gli scambi fra gli Stati membri, costituisce la base giuridica per implementare gli interventi per l'energia, il clima e la tutela ambientale attraverso le nuove tecnologie: infrastrutture per la mobilità caratterizzate da basse emissioni, dispositivi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, ripristino degli *habitat* naturali e degli ecosistemi, e così via<sup>10</sup>. Sotto tale profilo, emerge come la giustificazione compensativa<sup>11</sup> sia una sorta di elemento implicito, alla luce del fatto che una misura anche solo potenzialmente inquinante sarebbe giuridicamente contraria non solo alla disposizione citata e alle *Linee guida* ma anche allo

---

<sup>9</sup> G. LUCHENA, *Agevolazioni fiscali e impresa: tra Italia e Europa*, in C. BERGONZINI, G. LUCHENA, *ivi*, 55 ss.

<sup>10</sup> A. VACCA, *Right to a Healthy Environment? Transparency, Sustainable Development and Climate Change in the Energy Law Sector*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari*, n. XXIII, 2018, 187 ss.

<sup>11</sup> I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2020, 2.

“spirito” del sistema derogatorio: essa “compensa”, per l’appunto, la concessione dell’aiuto all’effetto positivo ingenerato dal punto di vista dello sviluppo ecosostenibile. In questa prospettiva, gli aiuti recherebbero risultati positivi per la società e per l’economia europea risultando sostenibili senza ingenerare nocumento (o alleviando le potenzialità di rischio) e contribuirebbero al processo di armonizzazione della disciplina di tutela ambientale in Europa<sup>12</sup>.

## **2. Il criterio “non arrecare danno significativo” come parametro preventivo di valutazione delle misure economiche**

A questo punto, non si può non allargare il campo di visuale al criterio di prevenzione di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente<sup>13</sup>, quale

---

<sup>12</sup> L. DAVISON, F. McNALLY, C. NORTH, BNY MELLON, *ESG: EU Regulatory Change and Its Implications*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2023; R. IBBA, *L’introduzione degli obblighi concernenti i fattori ESG a livello UE: dalla direttiva 2014/95 alla proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2023, 433 ss.; R. LENER, P. LUCANTONI, *Sostenibilità, ESG e attività bancaria*, in *Banca borsa titoli di credito*, 1/2023, 12 ss.; C. BRESCIA MORRA, *Chi salverà il pianeta? Lo Stato o le grandi corporation? Esg: una formula ambigua e inutile*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, suppl. al n. 4/2022, 84 ss.; M. RABITTI, *Due diligence sulla sostenibilità e digitalizzazione della catena del valore: l’apporto di blockchain e smart contracts*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 2/2023, 166 ss.; F. RIGANTI, *L’insostenibile leggerezza dell’essere (sostenibili). Note brevi sul rischio nelle banche alla luce dei principi ESG*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 2/2022, 185 ss.

<sup>13</sup> Precondizione che definisce un’attività ecosostenibile, come indicato nel Regolamento tassonomia (Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, in part. artt. 3, 9, 10 e 17).



principio preventivo di tutela ambientale che si aggiunge al principio del “chi inquina paga”<sup>14</sup> (la cui base giuridica è rinvenibile nell’art. 191, §2, TFUE<sup>15</sup>) nato con l’obiettivo di sanzionare coloro che inquinano facendo sostenere loro i costi per prevenire, ridurre e porre rimedio alla situazione d’inquinamento causata. Un principio che, tra l’altro, pur essendo indubbiamente un deterrente, non sempre viene applicato in maniera soddisfacente perché, ad esempio, in materia di rifiuti, la normativa non garantisce che il costo effettivo sia sopportato da chi ha inquinato; in materia di protezione del suolo non c’è un quadro legislativo generale; spesso, i costi di ripristino sono sostenuti da risorse pubbliche; taluni imprenditori, non disponendo di adeguate garanzie finanziarie, “scaricano” sul contribuente i costi del risanamento ambientale (siti inquinati)<sup>16</sup>.

Il criterio di “non arrecare un danno significativo” involge fra l’altro, la salubrità dell’ambiente e la sostenibilità dell’iniziativa economica<sup>17</sup>, considerato che l’*intentio* è quella di contemperare, nell’ambito delle iniziative d’investimento euro-statali adottate *post*-pandemia, crescita

---

<sup>14</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Sul punto, v. DEMARTINI, *L’esigenza di tutela dell’ambiente ed il principio “chi inquina paga” in una recente pronuncia della Corte di giustizia*, in *eurojus.it*, 21/2015.

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2020, Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione COM(2000)1 final. Corte di giustizia UE, in causa C-366/10, *The Air Transport Association of America e al. c. The Secretary of State for Energy and Climate Change*, 21 dicembre 2011. V., inoltre, A. BONOMO, *Il potere del clima: Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale*, Bari, 2023, 111.

<sup>16</sup> CORTE DEI CONTI EUROPEA, *Relazione speciale – Il principio “chi inquina paga” non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell’UE*, 12/2021.

<sup>17</sup> G. LUCHENA, *Gli aiuti alle imprese per la transizione ecologica*, cit., 274.

economica e tutela ambientale implicante una valutazione di compatibilità *ex ante* e si caratterizza, in particolare, quale evidenza del processo di configurazione in chiave ecologica della costituzione economica europea<sup>18</sup>. Non che le ragioni del mercato siano poste in seconda istanza dato che la disciplina deve pur sempre mantenere alta la soglia di vigilanza sui comportamenti economici<sup>19</sup>. Tale criterio è presente, inoltre, nell'ambito del fondo *Invest EU*<sup>20</sup> come pure negli *standard* stabiliti a livello internazionale, come ad esempio nel caso delle forme di protezione ambientale stabilite per i rapporti transfrontalieri inerenti a quelli che sono stati definiti come *ultra hazardous activities*<sup>21</sup>. Sul versante del diritto internazionale dell'economia<sup>22</sup>, dunque, la sostenibilità delle misure economiche deve, per così dire, confrontarsi con la compatibilità nei confronti della tutela ambientale<sup>23</sup> realizzandosi, in tal modo, una significativa convergenza con la disciplina giuridica europea che trova, per l'appunto, nel principio *DNHS* un elemento di continuità e di

---

<sup>18</sup> M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Persona e mercato*, n. 4, 2021, 711 ss.

<sup>19</sup> C. MURACA, *Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale: un dialogo difficile ma necessario*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 1/2021, 83.

<sup>20</sup> F. SPERA, *Da valutazione "non arrecare un danno significativo" a "principio DNSH": la codificazione di un nuovo principio europeo e l'impatto di una analisi trasversale rivolto al futuro*, in *Aisdue.eu*, sezione Atti convegni, IV, 2022, 741.

<sup>21</sup> M. HERDEGEN, *Principles of International Economic Law*, Oxford, 2013, 119.

<sup>22</sup> R. LANDI, *Risanamento ambientale e vicende della proprietà*, Napoli, 2022, 43 ss.; P. PARDOLESI, *La sostenibilità ambientale alla prova del caso jonico: criticità e prospettive* in M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, A. RICCARDI (a cura di), *La sostenibile leggerezza dell'umano. Scritti in onore di Domenico Garofalo*, Bari, 2022, 253.

<sup>23</sup> M. HERDEGEN, *op. cit.*, 122.

convergenza operativa con le altre numerose formule di *soft law* e di azioni di *moral suasion* pratica al pianto multilaterale ed internazionale.

L'applicazione dei parametri di valutazione involge una pluralità di ambiti operativi “edificati”, per così dire, sia in termini funzionali alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma del *Green New Deal* sia dal punto di vista istituzionale/amministrativo. L'applicazione del criterio del *DNHS* diviene il punto di congiunzione tra la politica economica eco-compatibile e l'attuazione dei criteri di vaglio nelle forme diversificate nel contesto dell'*RRF* come indicate dalla comunicazione della Commissione del 2023<sup>24</sup>. In particolare, le valutazioni svolte in applicazione del *DNHS* possono assumere una diversa configurazione in relazione all'impatto potenziale, configurazione che può estrinsecarsi in una procedura semplificata per gli interventi che non impattano prevedibilmente ovvero che rechino un impatto prevedibilmente trascurabile su tutti o su alcuni dei sei obiettivi ambientali contenuti nell'art. 17 del c.d. Regolamento tassonomia<sup>25</sup>.

Attraverso tale ordito tecnico si vuole rendere efficace l'azione di controllo sulle attività che potenzialmente possono recare una incidenza significativa sull'ambiente: per quel che concerne l'efficientamento energetico, ad esempio, non sussiste un onere gravoso in ordine alla motivazione

---

<sup>24</sup> Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111).

<sup>25</sup> Regolamento tassonomia (Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088).

sull'obiettivo della conformità al parametro *DNHS*. Un approccio evidentemente più accurato in punto di valutazione del rispetto del parametro *DNHS* sarà compiuto su investimenti come, ad esempio, quelli in materia di trasporti o di gestione dei rifiuti o nell'industria<sup>26</sup>.

Di particolare importanza è la complementarità fra norme interne e criterio *DNHS* che si sostanzia in una sorta di moto normativo concentrico nel quale i due ambiti, espressamente dichiarati come “distinti”, non sollevano, per dir così, il pubblico potere dall'apprezzamento in punto di *DNHS* della misura di sostegno, rendendo, in pratica, sottoponibili a valutazione di conformità tutti gli aiuti economici per gli investimenti in attività incidenti sull'ambiente. Anche se l'impatto non dovesse essere ritenuto significativo, la norma, in definitiva, non esclude la valutazione *DNHS*<sup>27</sup>.

Il *DNHS* rappresenta, dunque, l'attuazione di un progetto strategico più ampio consistente, per l'appunto, fra l'altro, nella lotta ai cambiamenti climatici che sarà verosimilmente il *leitmotif* della legislazione futura nel settore considerato. Gli ambiti applicativi del criterio *DNHS*, come si diceva, riguardano una pluralità di settori economicamente sensibili e, allo stesso tempo, rappresentano la cifra del nuovo corso della protezione ambientale nello scenario della politica industriale europea vocata alla

---

<sup>26</sup> Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, cit., punto 2.2.

<sup>27</sup> Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, cit., punto 2.3.

qualità della produzione piuttosto che alla sua quantità, segno tangibile del proclamato passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale. È in tale contesto che può inferirsi la connessione tra criteri tecnici (DNHS) e obiettivi di sistema, attuativi del diritto alla sostenibilità ambientale consistente nel mutamento dell'uso delle tecnologie produttive che generi il più basso impatto ambientale possibile<sup>28</sup>.

In definitiva, il DNHS rappresenta forse la più significativa base di collegamento al c.d. principio di non regressione in materia ambientale che detta un indirizzo ai legislatori e agli amministratori, ma anche ai giudici, consistente nella non retrocessione «della soglia giuridica di protezione già consolidatasi circa i sistemi ecologici»<sup>29</sup>. Non solo, ma anche la già richiamata sesta modifica al regime temporaneo specifica la valenza in punto di compatibilità quale elemento di valutazione degli effetti positivi a compensazione di quelli negativi sugli scambi e sulla concorrenza<sup>30</sup>: un “sistema” di norme finalizzato alla realizzazione del minore impatto sull'ambiente derivante dalla concessione di un aiuto pubblico *ex art.* 107, §3, TFUE, completato dalla norma di cui all'art. 5 del regolamento UE n.

---

<sup>28</sup> R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, 2023, 12-13.

<sup>29</sup> A. ROSANÒ, *Conciliare neutralità climatica e mantenimento dei livelli occupazionali nell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2/2023, 394.

<sup>30</sup> Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2021, Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, cit., punto 90.

241 del 2021 che o «finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»<sup>31</sup>.

### 3. Aiuti di Stato e transizione verde

Com'è notorio, la disciplina degli aiuti di Stato risponde all'esigenza che lo Stato non violi le regole della concorrenza, considerato che la sua azione può essere condizionante dal punto di vista delle dinamiche dell'economia e, talvolta, illusoria dal punto di vista dei risultati di sviluppo. Oltre tutto, la valutazione di compatibilità, nel tenere conto anche della circostanza che, verosimilmente, l'impresa non avrebbe svolto l'attività oggetto dell'aiuto se non in presenza dell'aiuto medesimo, assume una certa rilevanza in ordine agli obiettivi programmatici scaturenti dalla politica economica ma anche del progetto più generale (definibile "convergente") della tutela congiunta dell'ambiente e del clima e dello sviluppo delle tecnologie in materia energetica che, del resto, costituisce il trinomio sul quale la politica degli aiuti di Stato europea punta la sua regolazione materiale in tema di sostegno economico delle imprese ma anche quale strumento di contrasto alle politiche adottate a livello globale, di cui l'*Inflation Reduction Act* rappresenta la più evidente manifestazione<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

<sup>32</sup> Gli effetti sociali, ambientali ed economici dell'*Inflation Reduction Act* saranno ad ampissimo spettro (J. BISTLINE, N. MEHROTRA, C. WOLFRAM, *Economic Implications of the Climate Provisions of the Inflation Reduction Act*, in *Brookings Papers on Economic Activity*, 2023,

Tale obiettivo trova una sua concreta stabilizzazione, almeno in chiave giuridica, oltre che politica, attraverso il processo di transizione verde avviato con il *Green Deal*<sup>33</sup>, la pietra miliare delle iniziative di supporto dell'economia per la transizione verde che, oltre tutto, ha reso più spedita l'approvazione di una serie di riforme legislative di significativo impatto economico nella dimensione europea. E, infatti, conseguenza logica di tale impostazione è la regolazione singolare contenuta nella disciplina relativa agli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, un approdo che, in linea con il pacchetto normativo c.d. "*Fit for 55*"<sup>34</sup>, determina le condizioni alle quali possono ritenersi compatibili gli aiuti alle imprese, amplia la sfera applicativa delle misure possibili per favorire le politiche green rivolte, fra l'altro, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, entro il 2055.

Non solo, ma l'incentivazione economica alle imprese diviene particolarmente "sostenuta" nel caso del supporto alle industrie che producono energie dai rifiuti e per quelle imprese che, nel quadro del progetto dell'economia circolare, indirizzano la loro produzione nei sistemi di riduzione dei rifiuti, nella preparazione per il loro riutilizzo, per la

---

77-157) con il coinvolgimento non solo degli Stati Uniti ma anche dell'Unione Europea (C. SCHEINERT, *EU's response to the US Inflation Reduction Act (IRA)*, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2023).

<sup>33</sup> Comunicazione della Commissione, del 1° febbraio 2023, Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, COM (2023) 62 final; S. CAVALIERE, *Il progetto Green New Deal e gli investimenti verdi: è tutto oro quello che luccica?*, in *Diritto pubblico europeo – Rassegna online*, 1/2020.

<sup>34</sup> Comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, Pronti per il 55%: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 final.

decontaminazione e il riciclaggio dei medesimi. Un apparato normativo che prova a contemperare l'impatto minimo sul mercato e la massima garanzia a favore delle collettività. Tale costruito viene in evidenza, ad esempio, allorquando l'aiuto sia di importo elevato (presupponendo, quindi, la sussistenza di un progetto industriale di ampia portata), potendosi, a quel punto, attivare una procedura di consultazione pubblica che consente la partecipazione attiva dei cittadini, i quali potranno eventualmente esprimere un giudizio sulla proporzionalità dell'intervento, dal forte impatto sociale.

Il filo conduttore che lega le suddette iniziative può essere rintracciato in un duplice approccio: regolatorio e di sistema. Si tratta di un processo che vede l'asse della regolazione orientata verso il pubblico in una dimensione di neo-regolazione piuttosto che del ritorno al passato<sup>35</sup> in riferimento alla "preponderanza" dell'azione pubblicistica nella disciplina dell'intervento nell'economia che, nel tempo, ha mostrato inefficienze e limiti documentati dall'esperienza giuridica e socio-economica. Tale metodo sembra andare oltre il funzionalismo economico per collocarsi in un cono d'interventi volti a rendere l'azione pubblica verso la ricerca di elementi comuni e trasversali che, come nel caso della tutela dell'ambiente, possa recare il miglioramento delle condizioni di vita e consentire la nuova grande trasformazione dell'economia capitalista connotata nella sua configurazione, per dir così, "ambientalista". In tale ambito, acquista

---

<sup>35</sup> E. BRUTI LIBERATI, *Poteri privati e nuova regolazione pubblica*, in *Diritto Pubblico*, 1/2023, 290 ss.



rilevanza la dimensione della solidarietà europea quale movente dell'azione di sistema<sup>36</sup> che vede nel *Next Generation EU* il punto di riferimento politico-istituzionale anche per dare attuazione al principio della coesione sociale di cui agli articoli 174 ss. del TFUE.

In questo contesto, la solidarietà europea si concretizza in tutte quelle iniziative che rappresentano una risposta strategica alle sfide ambientali, ma anche un'opportunità di rilancio economico e di rafforzamento della resilienza, così che le crisi future possano essere affrontate con maggiore efficacia.

La regolamentazione degli aiuti di Stato, in questo quadro di riferimento sommariamente tracciato, si conferma uno strumento essenziale per garantire l'equilibrio tra la realizzazione degli obiettivi ambientali e la tutela della concorrenza, e pone in evidenza la reale complessità della governance economica europea, che deve costantemente adattarsi alle sfide emergenti. Inoltre, la promozione di una maggiore integrazione e cooperazione tra gli Stati membri attraverso il finanziamento di progetti transnazionali, è fondamentale in un approccio coordinato e solidale a livello europeo, che superi le singole politiche nazionali e che sia orientato verso un obiettivo comune di sviluppo sostenibile.

#### **4. Interventi normativi tra *Temporary framework* e linee guida**

---

<sup>36</sup> N. LUPO, *Next Generation EU e sviluppi costituzionali dell'integrazione europea*, in *Diritto Pubblico*, 1/2023, 737.

Dall'affinamento della strategia globale a favore dell'ambiente scaturisce la semplificazione normativa e l'allargamento delle maglie di compatibilità. Da una fase, per dir così, di controllo nazionale delle misure ausiliative si è passati, per effetto della pandemia, alla configurazione di un diritto dell'economia dell'ambiente che riguarda e interessa la disciplina sostanziale, con significativi riflessi sulla programmazione europea e statale, che, in generale, sia nel pubblico che nel privato, tende ad assecondare investimenti di lungo periodo che, com'è stato evidenziato, «possono significativamente contribuire alla crescita economica in quanto: rappresentano un canale di finanziamento delle infrastrutture; possono bilanciare la volatilità dei mercati finanziari e sopperire alla mancanza di liquidità; contribuiscono alla realizzazione di progetti innovativi ad alto rischio i cui risultati economici potranno venire in evidenza solo in un lungo arco temporale»<sup>37</sup>.

La trama regolatoria in materia di aiuti di Stato alla transizione ecologica è iniziata con l'approvazione della citata sesta modifica del quadro temporaneo, nella parte relativa alla sezione dedicata al «sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile»<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Così S. LANDINI, *Legal constraints agli investimenti finanziari di lungo periodo nell'età del breve*, Napoli, 2019, X.

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2021, Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza, cit., su cui v. G. LUCHENA, *Gli aiuti alle imprese per la transizione ecologica*, in G. LUCHENA, B. RAGANELLI, *Concorrenza e aiuti di Stato in Europa*, Torino, 2022, 274 ss.

Da quel momento, il corso disciplinare si è arricchito progressivamente di strumenti coordinati per dare consistenza alla progettualità preannunciata dalla prima comunicazione della Commissione relativamente all'adozione degli strumenti per fronteggiare l'esplosione della pandemia<sup>39</sup>.

Innanzitutto, la citata modifica del regolamento di esenzione approvata nel corso della pandemia<sup>40</sup> fornisce indicazioni sul terreno dell'ampliamento delle misure incentivanti ritenute potenzialmente compatibili estendendo agli aiuti per l'efficientamento degli immobili e al finanziamento delle infrastrutture per le ricariche elettriche e per l'approvvigionamento di idrogeno per i veicoli a bassa emissione l'esenzione dalla previa notifica<sup>41</sup>.

Dopo un "passaggio", per dir così, contrassegnato dalla regolamentazione avvenuta per il tramite delle ricordate *Linee guida* per la concessione degli aiuti statali alle imprese in tema di ambiente, clima ed energia, la normativa si è arricchita di strumenti disciplinari che contribuiscono a rendere la normativa completa e, soprattutto, densa di elementi orizzontali (con riferimento alle "altre materie" incise o attraversate dalla medesima, come l'energia e la lotta ai cambiamenti climatici).

---

<sup>39</sup> Comunicazione della Commissione, del 19 marzo 2020, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, C(2020) 1863 final.

<sup>40</sup> Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione Europea, del 23 luglio 2021, recante modifica del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.

<sup>41</sup> N. SPADARO, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti della Commissione europea in tema di aiuti di Stato nel settore ambientale ed energetico*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2/2021, 356.

Un ulteriore corso regolatorio interessa dunque la legislazione europea, con una serie di atti – regolamenti, comunicazioni, linee guida – che aggiunge alla già cospicua varietà e numerosità di fonti le specificità tecnico-operative necessarie a fini di conformazione alla strategia politica. Si perviene ad un assetto disciplinare, certo non esplorabile in questa sede in tutta la sua complessità e ampiezza, che tuttavia fornisce talune indicazioni non equivoche sulle modalità operative attraverso le quali la Commissione intende proseguire con il suo disegno di programmazione resiliente dell'economia.

Le ricordate *Linee guida*, ad esempio, nel confermare l'obbligo di notifica preventiva e l'autorizzazione da parte della Commissione si prefiggono di agevolare gli Stati per quanto riguarda la concessione di aiuti per le energie rinnovabili, la decarbonizzazione e l'efficienza energetica.

Gli sgravi fiscali per le industrie energivore costituisce l'ulteriore tassello dell'apparato regolatorio che, insieme a misure come i prelievi sull'energia elettrica per impedire forme di delocalizzazione e gli aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, s'innesta nella competizione globale. Questa volontà si denota, ad esempio, anche dalla circostanza che il *phase out* del *Temporary Framework* non sia netto<sup>42</sup>, bensì graduale, così che gli Stati membri possano mantenere parzialmente la propria programmazione economica emergenziale qualora le turbolenze economiche causate dalla

---

<sup>42</sup> Comunicazione della Commissione, del 21 novembre 2023, Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, C/2023/1188.

crisi energetica dovessero protrarsi e, al contempo, programmare nuove misure di sostegno.

### **5. Le finalità ambientali nel nuovo Regolamento di esenzione per categoria**

A questo punto, viene in evidenza, fra i possibili strumenti di analisi giuridica dell'economia, il nuovo regolamento di esenzione dalla previa notifica (reg. n. 1315 del 23 giugno 2023<sup>43</sup>) che proroga di 3 anni, fino al 31 dicembre 2025, il periodo di applicazione del Regolamento n. 651 del 2014. Si conferma l'indirizzo concernente la potenziale compatibilità delle misure per il sostegno delle attività economiche in campo ambientale: un tracciato regolatorio in base al quale gli aiuti alla tutela ambientale possono costituire anche uno strumento efficace di sviluppo dell'economia.

Il quadro consolidato dedica alla materia *de qua* un significativo polo disciplinare, declinabile in una sorta di intervento a raggiera.

Il regolamento *de quo*, infatti, include nella disciplina degli aiuti potenzialmente compatibili le misure orizzontali per l'attuazione del *Green deal* rendendole, per dir così, riferimento delle altre misure di sostegno che

---

<sup>43</sup> Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

si estendono alle energie rinnovabili a quelle all'idrogeno, alle comunità energetiche e agli habitat naturali e agli ecosistemi, al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti all'acquisto dei veicoli a emissioni zero<sup>44</sup>. Sul piano giuridico, la novella traduce in pratica la flessibilità in materia di aiuti di Stato soprattutto per dar corso al *trend di policy* della transizione energetica, quale parte del più ampio disegno volto ad innalzare le soglie di “protezione” delle imprese europee dalle crisi ed a creare le condizioni di una ripresa economica più agevole e, allo stesso tempo, sostenibile.

In definitiva, il reg. n. 1315 del 2023 costituisce l'attuazione delle *guidelines* adottate dalla Commissione contenute nella citata comunicazione sugli aiuti al clima, all'ambiente e all'energia, in termini di connettività disciplinare e politico-strategica con la quale, ad esempio, si spinge per la promozione delle iniziative nelle quali si realizzi un importante progetto comune di interesse europeo soprattutto nel settore della ricerca e dell'innovazione con l'innalzamento delle soglie di notifica e dell'intensità dell'aiuto. Si tratta di un criterio di vaglio che consente di bilanciare la potenziale distorsione della concorrenza per il tramite della valutazione inerente alla ricordata *giustificazione compensatoria* al fine di testare se gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 3, lett. c), TFUE<sup>45</sup>. Tali progetti, infatti, possono contribuire a generare effetti positivi in modo

---

<sup>44</sup> Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, cit., considerando 18,19 e 20.

<sup>45</sup> Tribunale dell'Unione europea, del 12 luglio 2018, Repubblica d'Austria contro Commissione europea, causa T-356/15.

rilevante per la crescita economica, per l'occupazione e per la competitività dell'industria e dell'economia dell'Unione. Anche perché, l'obiettivo degli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale è quello di garantire che le misure previste dagli Stati «producano un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto possibile in assenza degli aiuti e garantire che gli effetti positivi siano superiori agli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, tenendo conto del principio 'chi inquina paga'<sup>46</sup>.

La complessità del processo trasformativo intrapreso viene indicato, com'è noto, con l'espressione **“transizione ecologica”<sup>47</sup> che, indica, dunque, un processo di attuazione a dimensione variabile, graduale e ad effetti trasversali che riguarda ed interessa** politiche territoriali, ambientali ed energetiche indirizzate verso un cambiamento in profondità: essa si concentra su aspetti basilari come l'economia circolare, l'agricoltura responsabile, il passaggio alle fonti rinnovabili di energia, l'efficienza energetica degli edifici e anche la gestione delle risorse idriche, per eliminare ogni forma di spreco e inefficienza e ammodernare le infrastrutture idriche; il tutto teso alla tutela della biodiversità, animale e vegetale<sup>48</sup>.

Il risultato si configura, in termini giuridici, come un intreccio di regolazioni inerenti a una pluralità di settori, cioè, ad esempio, tra elementi

---

<sup>46</sup> Commissione europea, del 1° aprile 2008, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, Bruxelles, 2008/C 82/01, punto 3.

<sup>47</sup> E. SCOTTI, *Il diritto dell'economia nella transizione ecologica*, in E. BANI, F. DI PORTO, G. LUCHENA, E. SCOTTI, *op. cit.*, 227 ss.

<sup>48</sup> L.M. PEPE, *Il diritto dell'energia fondato su principi. La transizione ecologica come giustizia energetica*, in *AmbienteDiritto.it*, Anno XXI - Fascicolo n. 4, 2021.

di innovazione, intesi come strumenti di riconversione o introduzione di tecnologie ecoinnovative ed ecocompatibili finalizzate a produrre meno sostanze inquinanti e revisione della disciplina delle incentivazioni pubbliche alle imprese e alle attività produttive. Non è un caso che la regolazione giuridica presente nella disciplina sugli aiuti alle imprese consideri la “tutela dell’ambiente”, come «qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l’inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all’ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane» al fine di promuovere «una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l’uso di materiali primari e aumentare l’efficienza»<sup>49</sup>, confermandosi l’orizzontalità della disciplina, inclusiva cioè di fattori inerenti ad una pluralità di settori dell’economia che concorrono al più generale obiettivo della promozione delle iniziative economiche in chiave ambientale quale strumento dello sviluppo economico<sup>50</sup>.

La prospettiva della flessibilizzazione della disciplina degli aiuti di Stato conferma come vada emergendo una nuova fisionomia degli aiuti, non

---

<sup>49</sup> Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014, cit., punto 101.

<sup>50</sup> Si consideri la raccomandazione (Ue) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile inerenti alle agevolazioni per l’accesso ai finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile che offre suggerimenti tecnici operativi ai partecipanti al mercato che desiderano ottenere o fornire finanziamenti per la transizione. La raccomandazione è integrata da un allegato recante considerazioni e illustrazioni più dettagliate a sostegno dell’utilizzo degli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell’Ue per il finanziamento della transizione, spec. p. 1425.



considerati più puramente e semplicemente come elementi negativi dell'intervento nell'economia ma quali strumenti di sviluppo e di rilancio. Il disposto dell'articolo 107 del TFUE non prevede una deroga riservata agli aiuti di Stato aventi finalità ambientali, né nell'ambito delle misure compatibili di diritto stabilite nel §2, né tra le categorie di aiuti che possono essere dichiarati compatibili dalla Commissione (§3). In assenza di una disposizione specifica, dunque, la Commissione valuta la compatibilità delle misure ai sensi dell'art. 107, §3, lett. c), TFUE, disposizione che consente di estendere le fattispecie ivi previste a quelle attività economiche che integrano le misure per lo sviluppo economico. Spesso, infatti, nell'ambito di un progetto di aiuto, la finalità ambientale è stata affiancata ad altri obiettivi, come ad esempio lo sviluppo regionale o il progetto di aiuti a favore della ricerca, sviluppo o innovazione o per favorire la realizzazione di importanti progetti comuni di interesse europeo come previsto dall'art. 107, §3, lett. b), TFUE. L'esigenza di ammodernamento della disciplina giuridica, oltre tutto, è divenuta una priorità considerando per l'appunto l'ampio ricorso al sistema di incentivazioni previsto a partire dall'introduzione del *Green New Deal* che non trova una specifica previsione della deroga nell'art. 107, §3, TFUE: una sorta di anacronismo giuridico che dovrebbe essere colmato – come è emerso dalla *Conference Report*<sup>51</sup> – modernizzando la normativa nel senso della maggiore flessibilità

---

<sup>51</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Conferenza sul futuro dell'Europa - Proposte e misure specifiche correlate contenute nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa: valutazione aggiornata, Bruxelles, 7 dicembre 2023. Sul seguito dato alle proposte il Consiglio evidenzia, fra le misure specifiche adottate in materia di cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente che “nel corso della crisi energetica del

se non della vera e propria giustificazione *ex lege* degli aiuti per favorire le politiche per attenuare o ridurre il processo del cambiamento climatico<sup>52</sup>.

---

2022, il Consiglio ha adottato una serie di misure di emergenza, tra l'altro sullo stoccaggio del gas, su misure coordinate di riduzione della domanda di gas, su un intervento di emergenza per far fronte ai 16054/23 bel/sg 7 GIP.CoFE IT prezzi elevati dell'energia e sugli acquisti solidali di gas. Inoltre, in linea con la nuova politica agricola comune, divenuta pienamente operativa nel gennaio 2023, gli Stati membri devono destinare il 25% delle loro dotazioni per i pagamenti diretti ai regimi ecologici a sostegno degli agricoltori che si impegnano ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica. Nel marzo 2023 è stato adottato un regolamento che fissa livelli più rigorosi di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per autovetture e furgoni nuovi. Nell'aprile 2023 sono state altresì adottate nuove norme sulla riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). L'EU ETS è un mercato del carbonio basato su un sistema di limitazione e scambio di quote di emissione per le industrie ad alta intensità energetica, per il settore della produzione di energia e per quello del trasporto aereo. Per la prima volta saranno incluse le emissioni prodotte dal trasporto marittimo; inoltre, è stato istituito un nuovo sistema distinto per l'edilizia, il trasporto su strada e ulteriori settori. In aggiunta a ciò, nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55%» (una serie di proposte di revisione della legislazione dell'UE volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'UE di almeno il 55% entro il 2030), la nuova direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, adottata nell'ottobre 2023, prevede norme intese ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'UE. Nel novembre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno inoltre raggiunto un accordo provvisorio su nuove norme per ripristinare e preservare gli habitat degradati nell'UE, con l'obiettivo di ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050». La tabella aggiornata è reperibile al sito: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16054-2023-ADD-1/en/pdf>.

<sup>52</sup> T. JAEGER, *The Future of State Aid*, in *European Law Quarterly*, 2/2022, 118.